

CONVENZIONE F.C.I. - A.I.C.S.

La Federazione Ciclistica Italiana (di seguito: FCI), con sede in Roma, Stadio Olimpico Curva Nord, Codice Fiscale 05228470588 nella persona del Presidente pro tempore, Renato Romeo Di Rocco domiciliato per la carica presso la sede legale della FCI

e

L'Associazione Italiana Cultura Sport (di seguito: AICS) con sede in Roma, Via Barberini, 68, Codice Fiscale 80237550589, nella persona del Presidente pro tempore, On. Bruno Molea, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'AICS

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente.

D)

che la FCI è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI nonché da singoli tesserati). Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

E)

che la FCI:

1. è membro fondatore del CONI;
2. è affiliata all'Unione Ciclistica Internazionale (UCI)
3. è affiliata all'Unione Europea di Ciclismo(UEC)
4. è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina sportiva del ciclismo
5. persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
6. ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

F)

che l'AICS:

1. è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 27 del 24 giugno 1976;
2. è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni, è iscritto al registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e nell'elenco delle Organizzazioni di volontariato del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3. è membro della CSIT (Confederation Sportive Internationale Travalliste et Amateur);

G)

l'AICS in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

G bis)

Che l'AICS:

- organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della disciplina oggetto di Convenzione in n° 18 regioni;
- organizza almeno n. 95 eventi annui di livello provinciale, regionale e nazionale;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31 dicembre 2017, il numero del tesserati praticanti la disciplina sportiva oggetto di Convenzione è stato pari a n. 7.612;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31 dicembre 2017, il numero degli affiliati iscritti al Registro per la disciplina sportiva oggetto di Convenzione è stato pari a n. 663;
- cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio;
- possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio come dettagliatamente riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

H)

che la FCI e l'AICS (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali


1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina ciclistica", ovvero del ciclismo e in tutte le sue specialità, maschile e femminile, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali, in particolare per quanto specificatamente attiene all'art. 2.3 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva che, espressamente recita: "attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine Istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al facsimile emanato dal CONI", ciò anche nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del ciclismo, attraverso dibattiti, seminari, manifestazioni.



Pagina 3 di 11

1.3

L'Ente si impegna ad affidare la gestione della Giustizia Sportiva, esclusivamente afferente alla pratica del ciclismo da parte dei propri tesserati, alla Procura Federale ed agli Organi di Giustizia Federale con applicazione del Regolamento di Giustizia Federale della FCI opportunamente Integrato ed a dare immediata esecuzione alle decisioni degli Organi di Giustizia Federale della FCI secondo quanto specificato nell'allegato n. 2.

1.4

Le parti convengono sulla istituzione di un database centralizzato dei tesserati FCI e di quegli dell'Ente nel quale confluiranno anche le informazioni sulle sospensioni cautelari, sulle sanzioni comminate, sugli atleti in attività, sugli atleti ex agonisti in periodo di sospensione. Il database sarà gestito dalla FCI nelle modalità e con le procedure indicate nell'allegato 3.

1.5 Le parti concordano che i dati quantitativi e qualitativi e di estensione territoriale relativi all'attività ciclistica svolta dagli Enti saranno oggetto di comparazione con quelli depositati presso il CONI.

Articolo 1 bis - Assicurazione e tutela sanitaria

1bis.1

Le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità della disciplina del ciclismo oggetto della Convenzione fornendone reciproca comunicazione, così come ad adottare integralmente le norme sanitarie specifiche per la pratica del ciclismo, secondo quanto previsto dalla normativa statale sanitaria e dalla FCI.

Articolo. 2 – Attività sportiva

2.1


Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FCI che alla sola AICS senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle Parti le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Campionato del Mondo – Coppa del Mondo, Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FCI; l'AICS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali AICS" e "Rappresentativa Nazionale AICS" "Campionato Internazionale" del proprio Organo internazionale di riferimento, qualora esistente;

2.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.



2.5.

La partecipazione dei tesserati dell'AICS alle manifestazioni della FCI e degli Enti la cui convenzione con la FCI prevede la reciprocità diretta è consentita con l'esibizione della Bike Card unitamente alla tessera dell'Ente di appartenenza, come indicato nell'allegato 5.

La Bike Card consente anche la reciprocità con gli altri Enti che l'hanno sottoscritta.

Articolo 2bis - Omologazione campi di gara, attrezzi

2bis.1

Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, dai decreti relativi e dai disciplinari specifici del ciclismo, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica emanata dalla FCI

Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FCI riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

L'AICS, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo;

Nell'allegato sub 4 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione dei tesserati degli Enti ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FCI.

Articolo. 4 – Iniziative Culturali

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2

Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 5 – Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica Nazionale, formata da una rappresentanza di operatori e/o tecnici della FCI dell'AICS, l'incarico di armonizzare, per quanto possibile, i programmi tecnici, i calendari dell'attività sportiva e ogni materia esplicitamente ad essa demandata nella presente Convenzione.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.



Articolo. 6 – Durata

6.1

La presente Convenzione ha durata annuale, scade il 31.12.2018, e non è oggetto di tacita proroga.

6.2

L'AICS ha, comunque, facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 giugno di ciascun anno successivo a quello di stipula.

La FCI ha facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 novembre di ogni anno.

6.3


Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Articolo 6 bis - Deposito


6bis.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FCI e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura dell'Ente per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

Il Presidente dell'AICS




Il Presidente della FCI




Si approva espressamente quanto contenuto nei punti 1.3, 1.4, 2.2, 2.4,6.1,6.2 della presente Convenzione.

Il Presidente dell'Ente



Il Presidente della FCI



La presente Convenzione si compone di n° 6 pagine oltre n° 4 allegati per un totale di n° ___ pagine.

ALLEGATO n° 1 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE

L'AICS opera su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione dei soci e dei tesserati ad ogni livello.

Ramificazione organizzativa

Direzione Nazionale AICS

Comitati Regionali AICS

Comitati Provinciali AICS

Commissione Tecnica Nazionale Settore Ciclismo


Livelli di attività

Provinciale, Regionale, Nazionale

Gestione attività

L'attività locale (provinciale e regionale) è gestita dai Comitati Provinciali e Regionali in accordo con le ASD affiliate.

L'attività Nazionale è gestita dal Settore Ciclismo Nazionale – Commissione Tecnica Nazionale in accordo con la Direzione Nazionale.



ALLEGATO n° 2 – GIUSTIZIA SPORTIVA

Secondo quanto stabilito dal punto 1.3 della presente Convenzione l'AICS si impegna ad affidare la gestione della Giustizia Sportiva afferente alla pratica del ciclismo da parte dei propri tesserati alla Procura Federale ed agli Organi di Giustizia Federale della FCI, con applicazione del Regolamento di Giustizia Federale della FCI opportunamente integrato, ed a dare immediata esecuzione alle decisioni degli Organi di Giustizia Federale.

A tale scopo le violazioni alle norme ed ai regolamenti da parte dei propri tesserati, constatate dall'AICS, esclusivamente nell'attività ciclistica, saranno trasmesse (come già avviene per la FCI) all'Ufficio della Procura Federale FCI che avvierà il relativo procedimento istruttorio e la relativa attività requirente e, se del caso, deferirà il tesserato all'Organo di Giustizia competente che giudicherà la violazione, emettendo la decisione. In caso di ricorso esso seguirà l'iter procedurale previsto dalle diverse fattispecie previste dal Regolamento di Giustizia Federale della FCI

Una sezione giuridica ad hoc della Commissione paritetica esaminerà tutti gli aspetti normativi e regolamentari connessi a tale gestione della Giustizia Sportiva, che richiederà un'integrazione del Regolamento di Giustizia Federale della FCI, l'approvazione della Giunta Nazionale del CONI e delle deliberazioni normative conseguenti dell'AICS.



ALLEGATO n° 3 – ATTIVITA' SPORTIVA E DIVIETO DOPPIO TESSERAMENTO

1. Le Società sportive possono liberamente aderire alla FCI e all'AICS nel rispetto dei propri Statuti, Regolamenti e della presente convenzione.

2 La partecipazione dei tesserati dell'AICS alle manifestazioni della FCI e degli Enti la cui convenzione con la FCI prevede la reciprocità diretta (inclusi in un elenco ufficiale presente sul sito della FCI) è consentita con l'esibizione della Bike Card unitamente alla tessera dell'Ente di appartenenza, come indicato nell'allegato 5. La Bike Card consente anche la reciprocità con gli altri Enti che l'hanno sottoscritta.

Sono fatte salve attività riservate esclusivamente ai propri tesserati, nonché la partecipazione a campionati riservati ai tesserati dei diversi organismi e/o a manifestazioni specificatamente individuate.

Tale partecipazione reciproca va inquadrata nella prestazione di servizi, diversi da quelle da considerarsi in ogni caso commerciali, effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici e svolte nei confronti di: iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono e che sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, per la medesima attività.

3. Non è autorizzato il tesseramento multiplo alla FCI ed agli Enti. *Non è consentita l'affiliazione di Società ed Associazioni non in regola con il pagamento delle multe e sanzioni verso la FCI e/o altri Enti.*

4. Le parti convengono che il tesseramento nella categoria cicloamatori sarà autorizzato soltanto per i soggetti in regola con le disposizioni del "codice etico" e le limitazioni temporali per gli ex agonisti.



5. Le parti convengono che le certificazioni sanitarie richieste per il tesseramento nelle categorie cicloamatori ciclosportivi e cicloturisti saranno rispettivamente quelle previste dalla normativa statale e dalla FCI;

6. Le parti convengono che il costo del tesseramento sarà uniforme sul territorio nazionale ed il costo sarà allineato a quello praticato dalla FCI con un scollamento massimo del 30% in meno.

7. Come previsto dal punto 1.4 della presente Convenzione le parti convengono sulla istituzione di un database centralizzato dei tesserati FCI e di quegli degli Enti convenzionati nel quale confluiranno nome, cognome, data di nascita, categoria, codice fiscale del tesserato come anche le informazioni sulle sospensioni cautelari, *sulle sanzioni comminate agli atleti, tecnici, dirigenti*, sugli atleti in attività, sugli atleti ex agonisti in periodo di sospensione. Il database sarà gestito dalla FCI per il tramite del proprio sistema informatico che consentirà la regolare interazione per la trasmissione delle informazioni previste, per via informatica, da ogni singolo Ente firmatario

Il database potrà essere consultato, tramite id e password, da operatori espressamente autorizzati da ogni singolo organismo, inseriti in apposito elenco.

Una commissione paritetica formata da tecnici informatici della FCI e degli Enti convenzionati proporrà le soluzioni tecniche necessarie all'attivazione e gestione del database.

 
Pagina 9 di 11

9. Le parti convengono che il livello organizzativo e di sicurezza delle gare/competizioni/eventi dovrà rispettare gli standard ottimali previsti dalle norme statali e locali vigenti e dalla FCI.
A tale proposito la FCI fornirà agli Enti firmatari periodiche sintesi aggiornate sulle normative vigenti.

LEGATO n° 4 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

Da definire con il Settore Studi Federale

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, located in the bottom right corner of the page.